

COMUNE PIAZZA AL SERCHIO

Lucca

Medaglia d'oro al merito civile

Via G. Marconi

55035 Piazza al Serchio

(0583 696983)

Ordinanza n. 4

Piazza al Serchio, 03/08/2017

IL SINDACO

Considerato che nel territorio di questo comune si svolgono numerose manifestazioni a carattere religioso, sportivo, ricreativo, all'aperto o comunque al di fuori dei locali pubblici e delle loro pertinenze, nelle quali è prevista la somministrazione e vendita di alimenti e bevande.

Preso atto che tali manifestazioni attirano un considerevole numero di persone anche minorenni e che pertanto a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché al fine di pervenire episodi lesivi di tali beni, si rende necessario adottare opportuni e mirati provvedimenti in merito.

Viste le direttive impartite dalla Prefettura di come dettate dalla circolare del Ministero dell'Interno del 7 giugno 2017.

Visto il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 " Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ".

Vista la legge 125/2001 (legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati).

Visto il D.lgs 267 /2000,

o r d i n a

il divieto di vendita e somministrazione di bevande di ogni tipo in contenitori di vetro e/o alluminio, in occasione delle manifestazioni a carattere di pubblico spettacolo, di intrattenimento, di manifestazioni sportive e/o di altro genere che si svolgono, all'aperto o comunque al di fuori dei locali pubblici e delle loro pertinenze, nel territorio di questo comune.

Si ricorda altresì che:

- 1) ai sensi dell'art. 87 TULPS "E' vietata la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione".
- 2) L'art. 14 comma 3 della L.P. n. 17/2010 dispone: "E' vietata la vendita su aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità previste dall'art. 176, comma 1 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635". Possono quindi essere vendute su aree pubbliche:
 - le bevande superalcoliche (contenuto alcolico superiore al 21% del volume) in recipienti chiusi di capacità non inferiore a litri 0,200;
 - le bevande alcoliche in recipienti chiusi di capacità non inferiore a litri 0,33.

3) L'art. 14-bis comma 2 della L. 30/03/2001, n. 125 - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, dispone: "Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate."
Divieto dalle ore 24.00 alle ore 7.00 vale per le attività di commercio su aree pubbliche che si svolgono in forma itinerante e nei chioschi (non abilitati alla somministrazione).

4) E' vietata la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle aree pubbliche, da parte degli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86 primo comma del TULPS, dalle ore 3 alle ore 6.

5) Ai sensi della legge 125/2001, la vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 è vietata ed eventualmente punita con:

☞ sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.000,00 se vendute o somministrate ai minori di età compresa tra 16 e 18 anni;

☞ denuncia ai sensi art 689 C.P. se vendute o somministrate ai minori di anni 16.

Le forze dell'ordine sono incaricate di vigilare sul rispetto della presente ordinanza ed i trasgressori saranno puniti a termine di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge.



IL SINDACO
Dr. Andrea Carrari